



Comune di Bologna

Area Economia e Lavoro  
U.I. Attività Produttive e Commercio  
Piazza Liber Paradisus, 10  
Torre A, Piano 5 - 40129 Bologna  
[www.comune.bologna.it/impresa](http://www.comune.bologna.it/impresa)



Sviluppo economico  
è Bologna

## **ALLEGATO A**

### **DICHIARAZIONE ANTIMAFIA DA COMPILARE IN CASO DI SOCIETÀ**

In relazione agli elementi descritti e valendosi delle disposizioni di cui agli artt. 46 e 47 ed all'art. 3 del T.U. della normativa sulla documentazione amministrativa di cui al D.P.R. n. 445/2000, consapevole delle sanzioni previste dall'art. 76 e della decadenza dei benefici prevista dall'art. 75 del medesimo T.U. in caso di dichiarazioni false o mendaci, sotto la propria personale responsabilità, in riferimento all'istanza presentata

Il/la sottoscritto/a \_\_\_\_\_ nato/a a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_

- cittadino appartenente all'Unione Europea  
 cittadino non appartenente all'Unione Europea

residente a \_\_\_\_\_ via/piazza \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_  
in qualità di (\*) \_\_\_\_\_ della Società \_\_\_\_\_

### **DICHIARA**

secondo quanto previsto dal D. Lgs. 159/2011:

- che nei propri confronti non sussistono le cause di divieto, di decadenza o di sospensione previste dall'art. 67 del D. Lgs. 159/2011;
- che nei propri confronti non è stata pronunciata sentenza passata in giudicato per qualsiasi reato che incida sulla propria moralità professionale.

DATA \_\_\_\_\_

FIRMA \_\_\_\_\_

### **NOTE per la compilazione del presente modulo**

Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, recante codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2, della legge 13 agosto 2010, n. 136 - *Entrata in vigore: 28.12.2012*

#### **Art. 85 (Soggetti sottoposti alla verifica antimafia)**

**A)** La documentazione antimafia, se si tratta di imprese individuali, deve riferirsi al titolare ed al direttore tecnico, ove previsto.

**B)** La documentazione antimafia, se si tratta di associazioni, imprese, società, consorzi e raggruppamenti temporanei di imprese, deve riferirsi, oltre che al direttore tecnico, ove previsto:

1. per le associazioni, a chi ne ha la legale rappresentanza;
2. per le società di capitali anche consortili ai sensi dell'articolo 2615-ter del codice civile, per le società cooperative, di consorzi

cooperativi, per i consorzi di cui al libro V, titolo X, capo II, sezione II, del codice civile, al legale rappresentante e agli eventuali altri componenti l'organo di amministrazione, nonché a ciascuno dei consorziati che nei consorzi e nelle società consortili detenga una partecipazione superiore al 10 per cento oppure detenga una partecipazione inferiore al 10 per cento e che abbia stipulato un patto parasociale riferibile a una partecipazione pari o superiore al 10 per cento, ed ai soci o consorziati per conto dei quali le società consortili o i consorzi operino in modo esclusivo nei confronti della pubblica amministrazione;

3. per le società di capitali, anche al socio di maggioranza in caso di società con un numero di soci pari o inferiore a quattro, ovvero al socio in caso di società con socio unico;

4. per i consorzi di cui all'articolo 2602 del codice civile, a chi ne ha la rappresentanza e agli imprenditori o società consorziate;

5. per le società semplice e in nome collettivo, a tutti i soci;

6. per le società in accomandita semplice, ai soci accomandatari;

7. per le società di cui all'articolo 2508 del codice civile, a coloro che le rappresentano stabilmente nel territorio dello Stato;

8. per i raggruppamenti temporanei di imprese, alle imprese costituenti il raggruppamento anche se aventi sede all'estero, secondo le modalità indicate nelle lettere precedenti;

9. per le società personali ai soci persone fisiche delle società personali o di capitali che ne siano socie.

C) L'informazione antimafia, oltre che ai soggetti di cui ai commi 1 e 2, deve riferirsi anche ai familiari conviventi.